



Sent. __191/2024__

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

in composizione monocratica in persona del Giudice Laura DE RENTIIS, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30677 del registro di segreteria, proposto da I. V. nato

a OMISSIS C.F.

OMISSIS e residente in OMISSIS

, rappresentato e difeso ai fini del presente atto dall'Avv. Isabella Rago del Foro di Piacenza (C.F. RGASLL71M46G535I, fax: 0523.320836, pec rago.isabella@ordineavvocatipc.it), d'intesa con l'Avv. Stabilito Gualtiero Ferrari del Foro di Verona (Abogado iscritto all'Illustre Colegio des Abogados de Lorca — Spagna al n. 1140), nel cui studio in Piacenza, Via Sant'Eufemia n. 30 ha eletto speciale domicilio giusta delega in calce al ricorso

CONTRO

- MINISTERO DELL'INTERNO - in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal dirigente dell'Ufficio ai sensi dell'art. 158 del cod. giust. cont. che richiama gli artt. 417 bis c.p.c. e 152 bis disp. Att. c.p.c.

- I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (cod. fisc. 80078750587; sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio

	(in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Commissario straordinario	
	dell'I.N.P.S. con atto del notaio dott. Roberto Fantini in data 22 marzo 2024,	
	rep. 37875, racc. 7313, allegata in copia alla memoria di costituzione)	
	dall'avv. Giulio Peco (cod. fisc. PCEGLI68S08F704N; p.e.c.	
	avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it) e, anche disgiuntamente, dall'avv.	
	Roberto Maio (cod. fisc. MAIRRT72D13F158O; domiciliata alla p.e.c.	
	avv.giulio.peco@postacert.inps.gov.it) e, con gli avvocati medesimi,	
	elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e	
	G. Savare', n. 1 nonché all'indirizzo di pec avv.giulio.peco@	
	postacert.inps.gov.it	
	Per i riconoscimento del diritto alla pensione di privilegio in dipendenza da	
	causa di servizio per l'infermità "ipertensione arteriosa" e "gastrite cronica	
	atrofica".	
	FATTO	
	Il ricorrente, in data 29 maggio 2024, ha proposto ricorso chiedendo di	
	«riconoscere le infermità da cui affetto il ricorrente ovvero "ipertensione	
	arteriosa" e "gastrite cronica" dipendenti da causa di servizio in termini di	
	causa o di concausa valutando l'ascrivibilità tabellare nella misura che	
	risulterà al termine dell'istruttoria e ciò al fine del riconoscimento del suo	
	diritto alla pensione di privilegio». Conseguentemente, chiede, altresì, «che	
	venga ordinato all'INPS la rideterminazione del trattamento pensionistico in	
	capo al ricorrente con l'attribuzione sulla pensione ordinaria già in	
	godimento al medesimo del decimo ex 4° comma art. 67 D.P.R. 1092/73 a	
	decorrere dalla data della domanda sino al saldo».	
	Il Ministero dell'Interno, in data 7 agosto 2024, si è costituito in giudizio	
	2	

	avvalendosi della difesa del dirigente ai sensi dell'art. 158 del cod. giust. cont.	
	che richiama gli artt. 417 bis c.p.c. e 152 bis disp. Att. c.p.c.. In sede di	
	costituzione ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione, e, nel	
	merito, ha concluso chiedendo che <i>«il ricorso debba essere respinto, in quanto</i>	
	<i>infondato in fatto e in diritto, con condanna del ricorrente al pagamento delle</i>	
	<i>spese di giudizio»</i> .	
	L'INPS, il 15 novembre 2024, si è costituita in giudizio formulando le	
	<i>«seguenti conclusioni: A. respingere il ricorso; B. dichiarare la prescrizione</i>	
	<i>dei ratei maturati prima del quinquennio precedente la proposizione della</i>	
	<i>domanda giudiziale; C. con vittoria di spese e onorari di causa»</i> .	
	Nell'odierna udienza del 27 novembre 2024, il difensore del ricorrente, l'avv.	
	Gualtierio Ferrari, insiste per l'affidamento dell'incarico di CTU. Per il	
	Ministero dell'Interno è intervenuta la dott.ssa Della Puca Luigia, la quale si	
	riporta alle conclusioni di cui alla memoria di costituzione. Per l'INPS, l'avv.	
	Schettino per delega dell'avv. Peco, il quale si riporta alle conclusioni di cui	
	alla memoria di costituzione.	
	DIRITTO	
	Il ricorrente, in data 29 maggio 2024, propone ricorso formulando le seguenti	
	domande: <i>«riconoscere le infermità da cui affetto il ricorrente ovvero</i>	
	<i>"ipertensione arteriosa" e "gastrite cronica" dipendenti da causa di servizio</i>	
	<i>in termini di causa o di concausa valutando l'ascrivibilità tabellare nella</i>	
	<i>misura che risulterà al termine dell'istruttoria e ciò al fine del riconoscimento</i>	
	<i>del suo diritto alla pensione di privilegio»</i> e, conseguentemente, ordinare	
	<i>«all'INPS la rideterminazione del trattamento pensionistico in capo al</i>	
	<i>ricorrente con l'attribuzione sulla pensione ordinaria già in godimento al</i>	
	3	

	<i>medesimo del decimo ex 4° comma art. 67 D.P.R. 1092/73 a decorrere dalla</i>	
	<i>data della domanda sino al saldo».</i>	
	In sede di ricorso vengono indicati i seguenti fatti costitutivi.	
	1) I. V. è stato assunto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il	
	01/07/1976, dove ha svolto la sua attività lavorativa presso la Direzione	
	Regionale VVF Lombardia, fino alla data del suo collocamento a riposo per	
	inidoneità fisica avvenuto in data 26/09/2013.	
	2) In data 9 settembre 2013, I. V. ha presentato istanza per il riconoscimento	
	della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo	
	per le infermità <i>“ipertensione arteriosa”</i> e <i>“gastrite cronica atrofica”</i> (doc.	
	1 ricorso).	
	3) La CMO di Milano, con verbale mod. OMISSIS, ha riscontrato le predette	
	infermità, ascrivendole alla tabella A ottava categoria (doc. 2 ricorso). La	
	documentazione è stata, quindi, trasmessa al Comitato di Verifica per le	
	Cause di Servizio ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 11,	
	comma 1, del citato D.P.R. n. 461/2001, in merito alla dipendenza da causa	
	di servizio delle infermità.	
	4) Con decreto n. OMISSIS, l'Amministrazione ha rigettato la domanda	
	in conformità al parere del Comitato di Verifica per le Cause di servizio	
	(n.OMISSIS). Il Comitato di verifica, in particolare, ha ritenuto che le	
	predette infermità non sono dipendenti da causa di servizio non	
	riconoscendo nell'attività resa dal ricorrente alcun elemento che, anche	
	solo sotto l'aspetto concausale, avrebbe potuto essere determinante allo	
	sviluppo della patologia denunciata (doc. 3 ricorso).	
	5) Il ricorrente ha presentato all'INPS territorialmente competente la	

	domanda amministrativa di pensione di privilegio sulla quale si è formato	
	il silenzio rigetto.	
	Il Ministero dell’Interno, in via pregiudiziale, eccepisce	
	l’inammissibilità del ricorso in quanto <i>«l’Amministrazione non può che</i>	
	<i>recepire il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio –</i>	
	<i>unico organo deputato a pronunciarsi in tema di dipendenza da causa di</i>	
	<i>servizio (cfr. Consiglio di Stato Sezione II, parere n. 210 del 26 gennaio</i>	
	<i>2015, reso nell’Adunanza di Sezione del 12 novembre 2014 e Consiglio</i>	
	<i>di Stato sentenza n. 1889/2009)».</i>	
	L’INPS, nella memoria di costituzione, avalla la tesi del Ministero	
	dell’Interno osservando che l’Amministrazione previdenziale ha il	
	dovere <i>«di fondarsi su parere vincolante espresso da organi tecnici dei</i>	
	<i>quali è obbligata ad avvalersi, ossia la Commissione medica ospedaliera</i>	
	<i>e il Comitato di verifica per le cause di servizio».</i>	
	L’eccezione è infondata. Questo Giudice osserva che, nella fattispecie	
	sussiste la giurisdizione della Corte dei conti alla quale è devoluta <i>«...non</i>	
	<i>solo la domanda di accertamento della causa di servizio proposta</i>	
	<i>unitamente alla conseguente domanda di condanna dell’ente al</i>	
	<i>pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di</i>	
	<i>mero accertamento della causa di servizio quale presupposto del</i>	
	<i>trattamento pensionistico privilegiato...»</i> (ex multis Cass. SS.UU. sent.	
	n. 1306/2017, n. 4245/2014, n. 5467/2009).	
	Nel merito, il ricorrente circostanza la richiesta affermando di essere	
	<i>«stato sottoposto a ripetuti traumi stressogeni, causati dall’attività di</i>	
	<i>istituto e dall’attività correlata allo svolgimento delle proprie mansioni</i>	

	<i>di vigile del fuoco di squadra d'intervento, con turni h 12/24 e notturni</i>	
	<i>h 12/48 svolgendo tutta l'attività istituzionale del vigile del fuoco ed</i>	
	<i>effettuando interventi di qualsiasi natura in incendi di fabbriche, di</i>	
	<i>edifici civili, incidenti stradali e soccorsi».</i>	
	A sostegno di quanto affermato produce un rapporto informativo del	
	Ministero dell'Interno dove sono succintamente elencati gli incarichi	
	espletati e le qualifiche ricoperte (doc. 5 ricorso). Produce, altresì, un	
	“parere medico legale in ambito di pensionistica privilegiata” (doc. 7	
	ricorso).	
	A fronte dei fatti indicati dal ricorrente, il Ministero dell'Interno contesta	
	la sua pretesa richiamando le valutazioni compiute parere del Comitato	
	di Verifica per le Cause di servizio (delibera n.OMISSIS): l'infermità	
	<i>«“ipertensione arteriosa” NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE</i>	
	<i>DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di affezione frequentemente di</i>	
	<i>natura primitiva, insorgente sovente in individui con familiarità</i>	
	<i>ipertensiva, per probabile errore genetico e conseguente alterazione</i>	
	<i>della pompa del sodio a livello della membrana cellulare, favorita da</i>	
	<i>fattori individuali spesso legati ad abitudini di vita del soggetto. Nel</i>	
	<i>determinismo e nel successivo decorso dell'affezione, di natura</i>	
	<i>prevalentemente endogena, nessun ruolo può aver svolto il servizio</i>	
	<i>prestato, tenuto anche conto delle modalità di svolgimento e dei disagi</i>	
	<i>descritti negli atti, i quali considerati nel loro insieme, non risultano tali</i>	
	<i>da assurgere a ruolo di causa, ovvero di concausa efficiente e</i>	
	<i>determinante».</i> Anche per l'infermità “gastrite cronica atrofica”, il	
	Comitato ha ritenuto che la stessa <i>«NON PUO' RICONOSCERSI</i>	
	6	

	<i>DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, “in quanto trattasi di patologia</i>	
	<i>che si manifesta in soggetti costituzionalmente predisposti per una</i>	
	<i>specifica e particolare labilità dell’equilibrio neurovegetativo, con</i>	
	<i>conseguente alterazione della secrezione gastrica; su tale infermità</i>	
	<i>l’attività espletata dall’interessato non può essere ritenuta idonea ad</i>	
	<i>agire in senso causale o concausale efficiente e determinante, perché</i>	
	<i>non caratterizzata da specifici, gravosi e prolungati disagi di carattere</i>	
	<i>ambientale e stressogeno».</i>	
	In buona sostanza, l’Amministrazione ribadisce la conclusione alla quale	
	è giunto il Comitato di Verifica per le Cause di servizio che ha escluso	
	qualsiasi nesso di causalità tra le patologie accertate dalla CMO e il	
	servizio prestato dal ricorrente come Vigile del Fuoco.	
	L’Amministrazione aggiunge che, con il D.M. n. 2561 del 02/07/2014,	
	l’Amministrazione, conformandosi al suddetto parere del Comitato di	
	Verifica, ha respinto l’istanza di dipendenza da causa di servizio e di	
	concessione dell’equo indennizzo, anche in considerazione del fatto che	
	il ricorrente aveva presentato la domanda oltre il termine previsto dall’art	
	2, comma 1, del DPR 461/2001, decadendo, quindi dal conseguimento	
	dei benefici previsti dall’art 68 del DPR 10/01/1957 n. 3.	
	Avverso tale provvedimento il Sig. I. ha proposto ricorso al TAR	
	Lombardia- Milano che lo ha rigettato con la sentenza n. OMISSIS,	
	condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite (la sentenza	
	non è agli atti del presente fascicolo processuale in quanto non prodotta	
	né dal ricorrente né dalle Amministrazioni resistenti).	
	Il Ministero, dunque, eccepisce che il ricorso avente ad oggetto il	

	riconoscimento della pensione privilegiata debba essere rigettato nel merito in	
	quanto il ricorrente non solo non ha provato ma, nemmeno, ha allegato fatti	
	attinenti allo svolgimento del rapporto di servizio che possano essere ritenuti	
	idonei a formare il convincimento che la patologia accertata dalla C.M.O.	
	possa essere qualificata, anche solo a titolo di concausa, come una infermità	
	dipendente da causa di servizio.	
	Le eccezioni delle resistenti sono fondate per le ragioni che seguono.	
	In primo luogo, questo Giudice osserva che, come già affermato da questa	
	Sezione, <i>«la mera coincidenza cronologica tra servizio e malattia non è</i>	
	<i>sufficiente ad integrare una prova presuntiva (semplice) della dipendenza</i>	
	<i>della malattia dal servizio, quindi, anche se l’infermità lamentata è insorta</i>	
	<i>nel corso del servizio, ciò non è sufficiente ad integrare la prova della</i>	
	<i>dipendenza in questione, non essendovi nella materia in esame presunzioni</i>	
	<i>legali o semplici che lo consentano»</i> (C. conti, Sez. giur. Lombardia, sent. n.	
	OMISSIS).	
	In secondo luogo, il ricorrente non fornisce elementi idonei per disattendere	
	le valutazioni medico-legali contenute nel richiamato verbale del Comitato di	
	Valutazione delle Cause di Servizio, ma si limita a sostenere apoditticamente	
	l’incompletezza del giudizio medico legale posto alla base del provvedimento	
	impugnato, senza tuttavia fornire alcun elemento in merito ad una ipotetica	
	diversa ascrivibilità delle patologie lamentate idonea al riconoscimento del	
	trattamento pensionistico privilegiato in suo favore.	
	Tra l’altro, nel caso di specie, l’Organo tecnico deputato a vagliare la	
	dipendenza della patologia da cause di servizio si è pronunciato evidenziando	
	che la <i>“ipertensione arteriosa”</i> è legata a <i>“fattori individuali spesso legati</i>	
	8	

	<i>ad abitudini di vita del soggetto e che la “gastrite cronica atrofica” è una</i>	
	<i>“patologia che si manifesta in soggetti costituzionalmente predisposti per</i>	
	<i>una specifica e particolare labilità dell’equilibrio neurovegetativo”.</i> Di	
	contro, il parere medico-legale (prodotto dal ricorrente come documento n. 7)	
	non introduce nuovi elementi di carattere medico sulle cause delle patologie	
	in discorso ma si limita a riportare generiche affermazioni in merito	
	all’incidenza dello <i>stress</i> su di esse.	
	In terzo luogo, la valutazione del Comitato di Valutazione delle Cause di	
	Servizio (recepita nel provvedimento di rigetto del Ministero dell’Interno),	
	sulla mancanza di un rapporto di causalità tra l’adempimento degli	
	obblighi di servizio e l’insorgenza o l’aggravamento delle infermità di	
	“ipertensione arteriosa” e di “gastrite cronica atrofica”, è stata confermata	
	anche in sede giurisdizionale, in quanto la sentenza TAR Lombardia n.	
	OMISSIS ha confermato detto provvedimento di rigetto in sede	
	amministrativa (sentenza né richiamata né prodotta dal ricorrente).	
	In quarto luogo, più nello specifico, va posto in evidenza che, diversamente	
	da quanto affermato da parte ricorrente, gli asseriti disagi subiti durante il	
	rapporto di servizio e gli encomi ricevuti per il lodevole lo svolgimento del	
	servizio medesimo, ancor prima di non soddisfare il riparto dell’onere	
	probatorio che grava sul ricorrente medesimo, non costituiscono nemmeno	
	una idonea allegazione fattuale apprezzabile ai fini dell’accertamento della	
	sussistenza della “causa di servizio” in quanto non sono qualificabili come	
	fattori concausali efficienti e determinanti nell’insorgenza e decorso delle	
	infermità indicata in ricorso.	
	In altri termini, il ricorrente non solo non ha provato la sussistenza del nesso	
	9	

	causa tra le mansioni svolte e le patologie accertate, ma non ha nemmeno	
	allegato quali sarebbero state le specifiche ed eccezionali mansioni svolte che	
	gli avrebbero causato la patologia inabilitante: il ricorrente non ha allegato	
	fatti circostanziati tali da poter assurgere a fattori causali o concausali	
	efficienti e determinanti l'infermità; conseguentemente, l'evento patologico	
	non è imputabile all'attività lavorativa che aveva svolto il ricorrente, né il CTU	
	potrebbe supplire a detta carenza non solo probatoria ma anche fattuale.	
	La Giurisprudenza contabile, in questo senso, ha affermato che in ricorso	
	devono essere indicate <i>«situazioni eccezionali o eccedenti il normale servizio,</i>	
	<i>ovvero specifiche, che possano aver influito — anche solo in forma</i>	
	<i>concausale — sull'insorgenza dell'infermità non riconosciuta dipendente. Gli</i>	
	<i>invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali</i>	
	<i>o concausali efficienti e determinanti, in quanto non risultano sussistere, nel</i>	
	<i>tipo di prestazioni di lavoro rese, elementi di eccezionale gravità che abbiano</i>	
	<i>potuto prevalere sui fattori extra lavorativi»</i> (C. conti, Sez. giur. Puglia, sent.	
	n.OMISSIS).	
	In conclusione, il ricorso deve essere rigettato in quanto, a prescindere	
	dalle asserite patologie addotte dal ricorrente ed accertate dal CMO ai	
	fini del suo collocamento a riposo per inidoneità fisica avvenuto in data	
	26/09/2013 , non emergono condotte imputabili all'Amministrazione che	
	possano ritenersi eziologicamente causative delle lamentate patologie	
	per le quali si invoca il riconoscimento del presupposto del trattamento	
	pensionistico privilegiato già rigettato in sede amministrativa e	
	confermato dal TAR Lombardia con la sentenza n.OMISSIS.	
	La condanna alle spese segue la regola della soccombenza.	
	10	

Nel caso di specie, il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio in persona del dirigente ai sensi dell'art. 158 del cod. giust. cont. che richiama gli artt. 417 bis c.p.c. e 152 bis disp. att. c.p.c., chiedendo la condanna al pagamento delle spese di giudizio. Ne consegue che la liquidazione delle spese, in applicazione della regola della soccombenza, deve avvenire alla stregua dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della l. n. 183 del 2011, che stabilisce che la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, è disposta in misura pari al compenso spettante agli avvocati, ridotto del venti per cento. Detta norma, tra l'altro, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro *ex art. 417-bis c.p.c.*, ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l'Ente previdenziale o l'Amministrazione statale si avvalgano della difesa diretta *ex art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005, «in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l'attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti»* (Cass., sent. 9 aprile 2019, n. 9878).

Spese liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio che si liquidano in € 800,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge, in favore del Ministero dell'Interno, ed € 300,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di

legge, in favore dell'INPS.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2024.

Il Giudice monocratico

Laura De Rentiis

F.to digitalmente

PUBBLICATA IL 09/12/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Dott.ssa Federica Dainotti

Firmato digitalmente